

**DOCUMENTO DI SINTESI**

**Attività di Mediazione Creditizia oggetto del contratto.** Ai sensi dell'art. 128 *sexies*, comma 1, del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B.), la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Con la stipula del contratto di mediazione creditizia il Cliente conferisce espresso incarico al mediatore creditizio al fine di essere messo in relazione con banche e/o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento.

**Principali Condizioni Economiche**

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA SU VALORE EROGATO
Mutuo ipotecario a Clientela Consumatrice	4 %

**Principali Clausole Contrattuali**

Durata massima del contratto di mediazione creditizia (art. 6.1)	150 giorni
Proroga durata del contratto mediazione creditizia (art. 8.1)	si <sup>1</sup>
Diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia ai sensi del D.Lgs. n. 206/2006 – diritto ripensamento del consumatore (art. 8.3)	si <sup>2</sup>
Diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia dopo il termine previsto per il diritto di ripensamento del consumatore (art. 8.3)	si <sup>3</sup>
Penale a carico del Cliente per recesso esercitato senza motivi obiettivamente e/o giuridicamente giustificati (art. 8.3)	si <sup>4</sup>
Obblighi informativi a carico del Cliente (art. 5.2)	si
Garanzia ottenimento finanziamento (art. 4.5)	no
Modalità di conferimento dell'incarico di mediazione creditizia (art. 7)	esclusiva/non esclusiva (a scelta del Cliente)
Penale a carico del Cliente per violazione esclusiva mediazione (art. 7.2)	si <sup>5</sup>
Recesso del Mediatore Creditizio dal contratto di mediazione (art. 8.5)	si <sup>6</sup>
Penale a carico del Mediatore Creditizio per recesso esercitato senza motivi obiettivamente e/o giuridicamente giustificati (art. 8.5)	si <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Salvo non intervenga disdetta scritta da parte del Cliente (cfr. art. 8.1. contratto mediazione creditizia).

<sup>2</sup> Senza penalità e senza indicare le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla stipula dell'incarico (cfr. art. 8.2. contratto mediazione creditizia).

<sup>3</sup> In presenza di motivi obiettivamente e/o giuridicamente giustificati (cfr. art. 8.4. contratto mediazione creditizia).

<sup>4</sup> In ragione di una percentuale da calcolarsi sull'importo pattuito a titolo di provvigione, parametrata al momento in cui si verifica il recesso ingiustificato ed all'attività svolta da Kiron (cfr. art. 8.4. contratto mediazione creditizia).

<sup>5</sup> In ragione di una percentuale da calcolarsi sull'importo pattuito a titolo di provvigione, parametrata al momento in cui si verifica la violazione dell'esclusiva ed all'attività svolta da Kiron (cfr. art. 7.2. contratto mediazione creditizia).

<sup>6</sup> In presenza di motivi obiettivamente e/o giuridicamente giustificati (cfr. art. 8.5. contratto mediazione creditizia).

<sup>7</sup> Il doppio dell'importo pattuito a titolo di provvigione (cfr. art. 8.5. contratto mediazione creditizia).

**CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA**

NUMERO \_\_\_\_\_

<b>INTESTATARIO 1 (persona fisica)</b>
Nome _____ Cognome _____
Codice Fiscale _____
Indirizzo di Residenza (via e n° civico) _____
CAP _____ Località _____ Prov. _____
Telefono fisso _____ Tel. Cellulare _____
E-mail _____
Indirizzo Posta Elettronica Certificata _____
Estremi Documento (Tipo) _____ Numero _____
Rilasciato da _____
Data di rilascio _____ Data di scadenza _____

(di seguito denominato, per brevità, il “**Cliente**”)

e

- **Kiron Partner S.p.A.**, con sede legale in Rozzano (MI), Via Monte Bianco n. 60/A, R.E.A. di Milano n. 1263691, Codice Fiscale 08996120155, Partita Iva n. 11346070151 (PEC: kiron@pec.kiron.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito degli occorrenti poteri per la conclusione del presente contratto (di seguito denominata, per brevità, “**Kiron**” o “**Mediatore Creditizio**”);

il Cliente ed il Mediatore Creditizio vengono congiuntamente denominati anche le “**Parti**”;

**premesse quanto segue**

- ai sensi dell’art. 128 *sexies*, comma 1, del Decreto Legislativo n. 385/1993 (T.U.B.), la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Kiron Partner S.p.A. è iscritta al n. **M39** nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (O.A.M.), e svolge a livello nazionale attività di mediazione creditizia nel rispetto della vigente normativa di riferimento;
- Kiron Partner S.p.A. può rivolgersi ad istituti di credito e/o ad intermediari finanziari “convenzionati” o “non convenzionati”, autorizzati ad operare dalla legge;
- in forza di eventuali convenzioni concluse con istituti di credito e/o intermediari finanziari, Kiron Partner S.p.A. potrebbe essere chiamata a certificare in materia di antifrode finanziaria i documenti forniti dal Cliente, anche attraverso verifiche da parte di soggetto autorizzato dalla legge che Kiron potrà in tal senso incaricare;
- ai sensi dell’art. 128 *novies* del T.U.B. il Mediatore Creditizio garantisce e verifica, mediante procedure interne e con indagini sulla soddisfazione della Clientela, che i dipendenti ed i collaboratori dei quali si avvale per il contatto con il pubblico osservino la normativa agli stessi applicabile e rispettino i requisiti di legge;
- il Cliente dichiara di avere interesse a reperire un finanziamento presso una banca o un intermediario finanziario legalmente autorizzati, e, a tal fine, il Cliente dichiara di volersi avvalere dell’attività di mediazione

creditizia così come svolta da Kiron;

- il Cliente prende atto che, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, l'efficacia del presente contratto è subordinata all'adeguata verifica del Cliente stesso (compresi eventuali soggetti contitolari del finanziamento e/o soggetti garanti) da parte di Kiron e per quanto di sua competenza;
- il Cliente prende altresì atto che la propria condotta, tenuta durante la fase anteriore o successiva all'inoltro della domanda di Finanziamento al soggetto finanziatore, potrebbe incidere sull'erogazione del finanziamento richiesto, e perciò si impegna a collaborare con Kiron affinché l'attività di mediazione creditizia possa svolgersi nelle migliori condizioni;
- l'attività di mediazione di cui al presente contratto viene svolta a titolo oneroso;
- il Cliente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione della documentazione dettata dalla legge in materia (i) di informativa precontrattuale e di trasparenza, per quanto di competenza del mediatore creditizio, e (ii) di informativa ai sensi della normativa prevista a tutela dei dati personali, così come disciplinata dal Regolamento UE 2016/679.

**Tutto ciò premesso, il CLIENTE ed il Mediatore Creditizio convengono quanto segue:**

**Art. 1 – Premesse.**

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto (di seguito denominato, per brevità, il "Contratto") e delle pattuizioni ivi contenute.

**Art. 2 – Identificazione del cliente e di soggetti terzi – Efficacia e Conclusione del Contratto.**

1. Al momento della sottoscrizione del Contratto il Cliente ed i soggetti eventualmente autorizzati a rappresentarlo sono tenuti a fornire a Kiron i propri dati identificativi, nel rispetto della normativa di riferimento. L'efficacia del presente Contratto è subordinata all'adeguata verifica del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa dettata in materia di antiriciclaggio.
2. Ferma la verifica di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi concluso al momento della sottoscrizione delle Parti.

**Art. 3 – Oggetto del Contratto e Spese.**

1. Con il presente Contratto il Cliente conferisce incarico a Kiron di svolgere l'attività di mediazione creditizia così come prevista dall'art. 128 *sexies* comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993.
2. L'attività di mediazione creditizia affidata a Kiron riguarda la consulenza e la messa in relazione del Cliente con banche ed intermediari finanziari, finalizzata alla concessione del finanziamento (di seguito denominato, per brevità, il "Finanziamento") negli iniziali termini che seguono:

- **Tipologia del Finanziamento:** Mutuo ipotecario ;
- **Scopo** \_\_\_\_\_ ;
- **Capitale massimo da richiedere:** Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) ;
- **Durata massima del Finanziamento:** anni \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ;

3. Il Cliente dichiara che le condizioni di cui al comma precedente potranno essere soggette a revisione ove le banche o gli intermediari finanziari, interessati o da interessare della domanda di finanziamento, non considerino accoglibili le condizioni del Finanziamento per l'importo originariamente indicato dal Cliente.

4. Sono ad esclusivo carico del Cliente:

- (a) le spese di istruzione e di gestione della pratica di Finanziamento applicate dalla banca e/o dall'intermediario finanziario, nonché le spese legate all'eventuale certificazione documentale;
- (b) le spese notarili e tecniche.

Tali spese restano a carico del Cliente anche nel caso di diniego – in tutto o in parte - del Finanziamento richiesto, o qualora il Cliente, una volta deliberato positivamente il Finanziamento dal soggetto finanziatore, ne rifiuti successivamente la stipula.

Firma del Cliente per conferma di lettura e di accettazione di quanto previsto nell'articolo 3

**Art. 4 – Assenza di rappresentanza – obblighi del Mediatore Creditizio.**

1. Il presente incarico è conferito al Mediatore Creditizio senza attribuirgli poteri di rappresentanza del Cliente; Kiron non potrà pertanto rendere o accettare dichiarazioni, o comunque sottoscrivere e/o compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o degli intermediari finanziari.
2. Nell'espletamento dell'attività di mediazione creditizia Kiron sarà tenuta a:
  - (a) conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
  - (b) rispettare il segreto professionale;
  - (c) compiere una preliminare istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed all'entità del Finanziamento richiesto;
  - (d) procedere con l'adeguata verifica del Cliente secondo la normativa dettata in materia di antiriciclaggio;
  - (e) osservare la disciplina di settore, con particolare riferimento alla Legge n. 108/1996, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
3. L'attività di mediazione creditizia viene svolta dal Mediatore Creditizio in completa autonomia e indipendenza, senza alcun vincolo o rapporto di subordinazione, di dipendenza e di rappresentanza nei confronti del Cliente, delle banche e degli intermediari finanziari. Per l'esecuzione del presente Contratto Kiron sarà libera di interessare banche e/o intermediari finanziari con i quali ha concluso convenzioni, nonché banche e/o intermediari finanziari non convenzionati. L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari con i quali Kiron ha concluso apposite convenzioni è disponibile sul sito internet [www.kiron.it](http://www.kiron.it).
4. Kiron è espressamente autorizzata dal Cliente a:
  - (a) prestare attività di consulenza in materia creditizia, nonché compiere una preliminare istruttoria ai fini della concessione del Finanziamento sulla base delle dichiarazioni fornite dal Cliente, sul quale ricade ogni responsabilità circa la veridicità e la correttezza di quanto dichiarato al Mediatore Creditizio, ferma comunque l'esclusiva competenza nel merito creditizio dei soggetti finanziatori;
  - (b) individuare il soggetto finanziatore disponibile a concedere il Finanziamento alle condizioni desiderate dal Cliente, ovvero alle condizioni eventualmente riviste ove quelle indicate al superiore art. 3 non vengano accolte dalle banche o dagli intermediari finanziari;
  - (c) raccogliere la domanda di Finanziamento compilata e firmata dal Cliente ed inoltrarla con qualunque mezzo alla banca o all'intermediario finanziario;
  - (d) dialogare con banche e/o intermediari finanziari e trasmettere agli stessi la documentazione legata al Finanziamento.
5. **Assenza di garanzie.** L'attività prevista nel presente Contratto **non comporta alcuna garanzia circa la conclusione positiva della mediazione creditizia.** Il Cliente prende atto che le valutazioni nel merito creditizio, la quantificazione delle spese d'istruttoria delle pratiche di finanziamento, le tempistiche e le modalità di approvazione e di concessione dello stesso, sono tutte di esclusiva competenza dei soggetti finanziatori, i quali possono riconoscere il finanziamento anche a condizioni diverse da quelle desiderate dal Cliente; pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile in tal senso a Kiron.
6. Il Cliente prende atto ed espressamente riconosce quanto segue:
  - (a) in capo a Kiron non sussiste alcun obbligo di procurare il Finanziamento alle condizioni desiderate dal Cliente, neanche nel caso in cui l'incarico di mediazione creditizia venga conferito in esclusiva;
  - (b) il mediatore creditizio non è legittimato ad accedere, neppure in nome del Cliente, a Registri e/o a Centrali Rischi e/o a Banche Dati di Banca d'Italia e/o di altri enti; sicché, durante la preliminare fase istruttoria di cui alla lett. a) del superiore art. 4.4, Kiron non potrà verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni fornite dal Cliente;

(c) le banche o gli intermediari finanziari, a loro insindacabile giudizio, sono liberi di rifiutare le richieste di finanziamento senza alcun obbligo di motivare il diniego né al Cliente né al Mediatore Creditizio; pertanto, il Cliente accetta che qualora il Finanziamento non venga erogato, in tutto o in parte, Kiron potrà non comunicargli le motivazioni del predetto diniego, fatti ovviamente salvi eventuali specifici obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o degli intermediari finanziari;

(d) di non poter fondatamente invocare alcun risarcimento nei confronti di Kiron sia nel caso in cui il Finanziamento venga rifiutato dalle banche o dagli intermediari finanziari, sia per le conseguenti eventuali segnalazioni di legge presso Centrali Rischi e/o Banche Dati di Banca d'Italia e/o di altri enti effettuate dagli istituti di credito, salva l'ipotesi in cui tale rifiuto risulti diretta esclusiva conseguenza dell'attività del Mediatore Creditizio.

**Firma del Cliente per conferma di lettura e di accettazione di quanto previsto nell'articolo 4**

#### **Art. 5 – Obblighi e garanzie del Cliente.**

1. Durante la vigenza del presente Contratto il Cliente deve conformarsi ai principi di correttezza, lealtà e buona fede.
2. Per il corretto espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, il Cliente, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto a fornire a Kiron tutte le informazioni relative alla pregressa situazione personale che siano idonee ad incidere sull'effettiva concessione del Finanziamento, nonché l'intera documentazione richiesta dal Mediatore Creditizio anche in momento successivo alla delibera del finanziamento.
3. Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione dallo stesso forniti sono tutti autentici, veritieri, completi ed aggiornati. Il Cliente espressamente esonera da qualsiasi responsabilità il Mediatore Creditizio e contestualmente presta manleva in favore di quest'ultimo, che quindi dovrà essere tenuto indenne per il caso in cui il Cliente consegni documentazione errata, incompleta, non autentica, non veritiera o non aggiornata, ovvero nell'ipotesi di omessa o di parziale consegna della documentazione richiesta da Kiron.
4. Il Cliente si impegna a consegnare tempestivamente, ed in ogni caso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per consentire a Kiron di espletare l'incarico di mediazione creditizia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per documentazione si intende: quella anagrafica, patrimoniale e reddituale, ed altresì quella che attesti l'attività lavorativa effettivamente svolta, l'idoneità reddituale e la capacità di sostenere la restituzione degli importi eventualmente finanziati), autorizzando sin d'ora il Mediatore Creditizio a: **(i)** consegnare con qualsiasi modalità tale documentazione agli istituti di credito, **(ii)** comunicare i dati del Cliente, ai soggetti finanziatori interessati del Finanziamento, ovvero a società e/o enti funzionalmente collegati alla pratica di accesso al credito.
5. Il Cliente dichiara sin d'ora di rendersi disponibile a raccogliere, consegnare, compilare e sottoscrivere tutti gli atti necessari ai fini della concessione del Finanziamento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domande, attestazioni, consegna di estratti contributivi o qualsiasi altro documento richiesto da Kiron o dalle banche e/o dagli intermediari finanziari, rilascio di specifiche garanzie, ecc.). Qualora il Cliente possa concludere il Finanziamento beneficiando di particolari agevolazioni fiscali previste dalla legge, resterà ad esclusivo carico del Cliente l'onere e la responsabilità di verificare sia la validità dei documenti attestanti il personale diritto ai benefici fiscali, sia l'effettiva sussistenza delle condizioni per accedere alle agevolazioni.
6. Nel caso i dati e/o i documenti forniti dal Cliente si presentino incongruenti e/o non veritieri, il Mediatore Creditizio potrà sempre richiedere al Cliente la documentazione ritenuta necessaria per verificare le risultanze dell'antifrode documentale. Qualora il Cliente non consegni tale documentazione, ovvero la stessa non consenta una puntuale verifica, Kiron potrà rifiutare detta certificazione con pieno diritto di segnalarne i motivi all'istituto interessato del finanziamento, anche qualora quest'ultimo risulti già deliberato. Pertanto, ferma la risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 10, al verificarsi di quanto sopra

resterà ad esclusivo carico del Cliente ogni conseguenza giuridica e/o economica derivante dalla mancata certificazione documentale.

7. Il Cliente dichiara di assumersi in proprio ogni rischio ed ogni responsabilità per qualsiasi atto e comportamento compiuto prima della sottoscrizione del presente Contratto e durante la vigenza dello stesso, anche in relazione ad accordi conclusi con soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la modifica dell'attività lavorativa; il licenziamento dalla medesima; l'attività lavorativa svolta in maniera non regolare; la firma di proposta d'acquisto immobiliare o di un contratto preliminare di compravendita anche non condizionati all'effettiva concessione del finanziamento; l'esiguità del termine – rispetto ai tempi di accesso al credito - per la conclusione della vendita immobiliare; il versamento a qualsiasi titolo di somme, ivi comprese quelle legate ad una proposta d'acquisto immobiliare o ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare).
8. Il Cliente espressamente dichiara di non avere subito protesti, di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti o conclusi con sentenza di condanna passata in giudicato, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui Egli sia titolare. Nel caso in cui, successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di vigenza dello stesso, il Cliente subisca potestà, procedimenti penali, condanne penali, procedure esecutive di qualsiasi tipo, iscrizione di ipoteche giudiziali su eventuali diritti reali di cui Egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata a Kiron.
9. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Mediatore Creditizio eventuali variazioni della sua situazione anagrafica, patrimoniale, reddituale, nonché qualsiasi altra notizia rilevante riferita alla propria posizione personale, in grado di incidere sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

**Firma del Cliente per conferma di lettura e di accettazione di quanto previsto nell'articolo 5**

\_\_\_\_\_

**Art. 6 – Termini e condizioni economiche del Contratto - provvigione e compenso del Mediatore.**

1. L'incarico di mediazione creditizia avrà **durata di** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **giorni** a decorrere dalla data odierna.
2. **Provvigione per la mediazione.** Il Cliente, contestualmente alla stipula del Finanziamento da parte della banca e/o dell'intermediario finanziario, sarà tenuto a versare a Kiron una **provvigione di Euro** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ). La medesima provvigione sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore rispetto a quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate all'art. 3 del presente Contratto.
3. **Compenso per il Mediatore Creditizio nel caso di mancata conclusione del finanziamento intermediato da Kiron.** Il Cliente potrà rifiutare la stipula del Finanziamento intermediato da Kiron e già approvato dalla banca o dall'intermediario finanziario; in questo caso, il Mediatore Creditizio ha comunque diritto al compenso per l'attività prestata in favore del Cliente in ragione del 70% dell'importo concordato a titolo di provvigione, nel momento in cui:
  - (a) in seguito alla positiva delibera del finanziamento intermediato da Kiron, il Cliente ne rifiuti la stipula e non consenta al Mediatore creditizio di investire altro istituto di credito di una nuova richiesta di finanziamento, anche a condizioni diverse da quelle indicate al superiore art. 3;
  - (b) in seguito alla positiva delibera della nuova domanda di finanziamento di cui al precedente punto a), il Cliente rifiuti la stipula dell'ulteriore finanziamento intermediato da Kiron.
4. Il compenso pattuito al precedente comma è dovuto al Mediatore Creditizio quale corrispettivo dell'attività prestata sino alla delibera positiva del Finanziamento, che a titolo esemplificativo viene di seguito delineata:
  - (a) esame della documentazione consegnata dal Cliente ed istruttoria preliminare della medesima ai fini della concessione del Finanziamento richiesto nei termini indicati al superiore art. 3, ovvero a condizioni diverse qualora le banche o gli intermediari finanziari non accolgano le condizioni del finanziamento

- originariamente desiderate dal Cliente;
- (b) assistenza e consulenza in materia creditizia prestata da Kiron durante la vigenza del presente incarico;
- (c) adempimento all'obbligo per Kiron di impegnare la propria organizzazione nella ricerca della banca e/o dell'intermediario finanziario disponibile a concedere il Finanziamento alle condizioni indicate dal Cliente al superiore art. 3, ovvero a condizioni diverse qualora il soggetto finanziatore non accolga le condizioni del finanziamento originariamente desiderate dal Cliente;
- (d) certificazione documentale per l'antifrode finanziaria, laddove tale attività sia prevista in capo a Kiron in forza delle convenzioni concluse da quest'ultima con banche e/o intermediari finanziari.
5. **Obblighi non compresi nel presente Contratto.** Kiron **non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla conclusione positiva della mediazione**, e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione del finanziamento, ai tempi ed alle modalità di valutazione e di approvazione delle richieste di finanziamento da parte di banche e/o intermediari finanziari, nonché in relazione all'entità delle spese d'istruzione della pratica di finanziamento applicate dai singoli istituti di credito mutuanti.
6. **Gli importi pattuiti ai commi 2 e 3 del presente articolo sono da corrispondere esclusivamente a Kiron Partner S.p.A.; pertanto, nessun altro compenso è dovuto, a nessun titolo, in favore di altri soggetti operanti per conto di Kiron. Il pagamento di tali importi dovrà avvenire esclusivamente attraverso assegno non trasferibile intestato a Kiron Partner S.p.A. e consegnato al collaboratore che ha seguito la pratica, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Kiron Partner S.p.A. contraddistinto dal codice IBAN IT 61 X 02008 05364 000030048812, ovvero con carte di credito o carte di debito.**
7. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate. Nessun importo dovrà essere intestato/versato/consegnato al Collaboratore, il quale per conto di Kiron potrà ritirare solo il suddetto assegno. Kiron Partner S.p.A. **non** sarà responsabile per il pagamento degli importi indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo, eseguiti in favore di soggetti e con modalità diversi da quelli tassativamente sopra indicati.

**Firma del Cliente per conferma di lettura e di accettazione di quanto previsto nell'articolo 6**

**Art. 7 – Modalità del conferimento dell'incarico di mediazione creditizia.**

1. Il presente incarico di mediazione creditizia viene conferito dal Cliente in forma di:
- Esclusiva:** il Cliente, pertanto, per l'intera durata dell'incarico si impegna a non conferire analogo incarico di mediazione creditizia ad altro professionista, ovvero a non operare in proprio o con altri operatori anche non professionali per l'ottenimento del mandato Finanziamento. In via di controprestazione, ed a bilanciamento dell'esclusiva, Kiron:
- (a) impegnerà la propria organizzazione professionale nei termini pattuiti, assumendo a suo carico ogni onere di tale organizzazione;
- (b) segnalerà prodotti finanziari diversi da quelli comunemente offerti dal mercato, laddove tali prodotti siano effettivamente disponibili e previsti da banche e/o intermediari finanziari, anche a fronte di eventuali convenzioni in corso;
- Non esclusiva:** in questa ipotesi Kiron non assume gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), ed il Cliente può conferire analogo incarico di mediazione creditizia ad altro professionista, ovvero operare in proprio o con altri operatori anche non professionali per l'ottenimento del mandato Finanziamento, fermo il diritto per Kiron di esigere: (i) la provvigione pattuita per la stipula da parte del Cliente del Finanziamento intermediato da Kiron; (ii) il compenso così come concordato al superiore art. 6.3, qualora il Cliente rifiuti la conclusione del Finanziamento intermediato da Kiron dopo la positiva delibera del soggetto finanziatore.
2. **Penale prevista per la violazione del regime di esclusiva dell'incarico.** La violazione dell'esclusiva del presente incarico, se prevista e scelta dal Cliente, comporterà l'obbligo di corrispondere al Mediatore

Creditizio una penale pari ad una percentuale della provvigione concordata al superiore art. 6.2, parametrata al momento in cui si verifica la violazione ed all'attività svolta da Kiron. Pertanto, la penale dovuta dal Cliente sarà pari:

(a) al **50%** della provvigione pattuita al superiore art. 6.2, se la violazione dell'esclusiva si verifica o sia resa nota dopo che Kiron abbia eseguito le prestazioni indicate alle lettere a) e b) dell'art. 4.4;

(b) al **60%** della provvigione pattuita al superiore art. 6.2, se la violazione dell'esclusiva si verifica o sia resa nota dopo che Kiron abbia eseguito le prestazioni indicate alle lettere a), b) e c) del dell'art. 4.4;

Il Cliente sarà esentato dal pagamento della penale qualora la mancata osservanza del regime di esclusiva vada ricondotta a motivi obiettivamente giustificati, che il Cliente è tenuto in ogni caso a dimostrare.

**Firma del Cliente per conferma di lettura e di accettazione di quanto previsto nell'articolo 7**

#### **Art. 8 – Proroga durata del Contratto e diritto di recesso.**

1. La durata del Contratto potrà essere tacitamente prorogata per una sola volta, e per ulteriori trenta (trenta) giorni, alle medesime pattuizioni disciplinate nel presente incarico, salvo non intervenga disdetta scritta da parte del Cliente entro **10 (dieci) giorni** dalla naturale scadenza del Contratto, da inoltrare a Kiron a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La disdetta non porterà oneri per il Cliente. Entro tale termine, e solo nel caso di proroga della durata del Contratto, il Cliente potrà modificare la forma del presente incarico (art. 7).
2. **Recesso per diritto di ripensamento.** Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore così come prevista dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), lo stesso può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo, senza alcuna penalità e senza indicarne le ragioni, **entro 14 (quattordici) giorni** dalla conclusione del Contratto. Il recesso esercitato alle condizioni e per le ipotesi previste dalla suddetta normativa, dovrà essere comunicato dal Cliente con raccomandata A.R. o PEC. Tale recesso potrà comunicarsi anche con telegramma, telex, posta elettronica e fax, purché venga data poi conferma dal Cliente mediante lettera raccomandata A.R. o PEC entro i successivi tre giorni lavorativi. La raccomandata si intende spedita in tempo utile nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale nei termini previsti dal Codice Civile, ovvero dal presente Contratto qualora diversi. L'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio del recesso.
3. **Recesso del cliente dopo il termine previsto per il diritto di ripensamento.** Oltre il termine previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 206/005, il Cliente potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento purché ricorrano motivi obiettivamente e/o giuridicamente giustificati, dandone comunicazione scritta con raccomandata A.R. o PEC. In tale circostanza, e salvo diverse intese, il presente Contratto dovrà considerarsi privo di effetti dopo il decimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata A.R. o della PEC che comunica il recesso.

**Penale prevista per il recesso esercitato dal Cliente in assenza di motivi obiettivamente e/o giuridicamente giustificati.** Qualora il recesso del Cliente intervenga oltre il termine previsto dall'art. 52 del

D.Lgs. n. 206/2006 ed in assenza di motivi obiettivamente e/o giuridicamente giustificati, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Kiron una **penale** pari:

(a) al **50%** della provvigione pattuita al superiore art. 6.2, se il recesso viene ingiustificatamente esercitato dopo che Kiron abbia eseguito le prestazioni indicate alle lettere a) e b) dell'art. 4.4;

(b) al **60%** della provvigione pattuita al superiore art. 6.2, se il recesso viene ingiustificatamente esercitato dopo che Kiron abbia eseguito le prestazioni indicate alle lettere a), b) e c) dell'art. 4.4;

4. **Recesso del mediatore creditizio.** Kiron potrà recedere dal presente Contratto con un preavviso di 15 (quindici) giorni al ricorrere di motivi obiettivamente e/o giuridicamente rilevanti, dandone comunicazione scritta al Cliente con raccomandata A.R. o PEC. In tale circostanza, e salvo diverse intese, il presente Contratto dovrà considerarsi privo di effetti dopo il decimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata A.R. o della PEC che comunica il recesso.

**Penale a carico del mediatore creditizio nel caso di recesso esercitato in assenza di motivi obiettivamente e/o giuridicamente giustificati.** Qualora il recesso del Mediatore Creditizio venga esercitato in assenza di motivi obiettivamente e/o giuridicamente giustificati, Kiron sarà tenuta a versare al Cliente una penale pari **al doppio** della provvigione pattuita all'art. 6.2.

**Firma del Cliente per conferma di lettura e di accettazione di quanto previsto nell'articolo 8**

**Art. 9 – Modifiche al Contratto – comunicazioni ed elezione di domicilio.**

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Contratto potrà farsi solo di comune accordo tra le Parti e soltanto per iscritto.
2. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto le Parti dichiarano che qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nel presente Contratto. La Parte che abbia modificato i propri indirizzi dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra Parte.
3. Il Cliente dichiara di eleggere domicilio per tutti gli effetti di legge presso l'indirizzo di residenza indicato nel presente Contratto. Kiron Partner S.p.A. dichiara di eleggere domicilio per tutti gli effetti di legge presso l'indirizzo digitale indicato nel presente Contratto. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra la modifica della propria elezione di domicilio.

**Art. 10 – Clausola risolutiva espressa.**

1. Il presente Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa da Kiron, mediante raccomandata A.R. o PEC, al verificarsi delle seguenti circostanze:  
(a) inadempimento del Cliente rispetto ad uno dei seguenti obblighi:
    - consegnare a Kiron, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, documentazione integrale, esatta, completa, autentica, veritiera ed aggiornata, così da consentire l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, nonché l'eventuale certificazione documentale ai sensi dell'art. 5.6;
    - rendersi disponibile a raccogliere, consegnare, compilare e sottoscrivere tutti gli atti necessari ai fini della concessione del Finanziamento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domande, attestazioni, consegna di estratti contributivi o qualsiasi altro documento richiesto dal Mediatore Creditizio o dalle banche e/o dagli intermediari finanziari, rilascio di specifiche garanzie, ecc.); rispettare la forma di esclusiva dell'incarico di mediazione creditizia di cui al superiore art. 7, ove tale regime sia stato scelto e previsto dal Cliente;
  - (b) il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o di sovraindebitamento e/o procedure anche stragiudiziali equipollenti.
2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Mediatore avrà diritto, oltre alla penale eventualmente prevista per lo specifico inadempimento, al risarcimento del maggior danno cagionato dalla condotta del Cliente.

**Art. 11 – Normativa in materia di protezione dei dati personali e antiriciclaggio – riservatezza.**

1. Kiron, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni del Cliente appresi durante l'espletamento del presente incarico.
2. Il Cliente dichiara di aver preso atto dell'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/16 (G.D.P.R.) e di aver avuto conoscenza dei diritti in esso previsti a tutela dei dati personali. Inoltre, il Cliente dichiara di aver preso atto dell'obbligo del Mediatore Creditizio di rispettare il D.Lgs. n. 231/2007 dettato in materia di antiriciclaggio, in ordine all'identificazione, alla registrazione ed alla conservazione delle informazioni, nonché circa la trasmissione delle informazioni necessarie all'identificazione del Cliente e dell'intermediario con il quale metterà in contatto il potenziale cliente stesso.

**Art. 12 – Inadempimenti contrattuali.**

1. Le Parti dovranno eseguire il presente Contratto secondo correttezza e buona fede contrattuale. Eventuali inadempimenti dell'una o dell'altra Parte saranno sanzionati secondo le comuni regole del Codice Civile e delle eventuali leggi speciali.

**Art. 13 – Legge applicabile e Foro competente in via esclusiva.**

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Ogni reclamo relativo al presente Contratto dovrà rendersi per iscritto con comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione del Cliente; (ii) recapiti del Cliente; (iii) data del contratto di mediazione; (iv) motivazione del reclamo; (v) richiesta nei confronti di Kiron. I reclami devono essere trasmessi con lettera A.R. a **Kiron Partner S.p.A. – Rozzano (MI), Via Monte Bianco n. 60/A**; oppure con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: **kiron@pec.kiron.it**.
3. Per qualsiasi controversia legata alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

**SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CLIENTE**

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della copia cartacea dell'Avviso contenente le principali norme di trasparenza, del Foglio informativo e di una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il Cliente nei locali di Kiron aperti al pubblico.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna copia del presente Contratto.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma del Cliente)

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di accettare integralmente le condizioni contrattuali sopra riportate relative al contratto di mediazione creditizia concluso tra il Cliente stesso e Kiron.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma del Cliente)

Ai sensi degli articoli 1469 bis del Codice Civile e 33 e seguenti del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo"), le Parti dichiarano che le Clausole riportate all'art. 4 (Assenza di rappresentanza - obblighi del Mediatore Creditizio) e più in particolare ai punti 4.5 e 4.6; all'art. 5 (Obblighi e garanzie del Cliente) e più in particolare ai punti 5.3, 5.5, 5.6 e 5.7; all'art. 6 (Termini e condizioni economiche del Contratto - provvigione e compenso del Mediatore) e più in particolare ai punti 6.1, 6.3, 6.5; all'art. 7 (Modalità del conferimento dell'incarico di mediazione creditizia) e più in particolare ai punti 7.4 all'art. 8 (Proroga durata del Contratto e diritto di recesso) e più in particolare ai punti 8.3 e 8.4; all'art. 13 (legge applicabile e Foro competente in via esclusiva) e più in particolare al punto 13.1, vengono specificamente approvate anche ai sensi della disciplina prevista dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma del Cliente)

**IDENTIFICAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Il sottoscritto in qualità di incaricato di Kiron dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Codice collaboratore \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma Collaboratore \_\_\_\_\_

Il Cliente è consapevole che l'eventuale corrispettivo da corrispondere ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Contratto di mediazione creditizia, è dovuto esclusivamente a Kiron Partner S.p.A. Nessun altro compenso è dovuto, a nessun titolo, a favore di altri soggetti operanti per conto di Kiron Partner S.p.A. Al pari il Cliente è consapevole del fatto che il pagamento del suddetto corrispettivo dovrà avvenire esclusivamente attraverso assegno non trasferibile intestato a Kiron Partner S.p.A., ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a Kiron Partner S.p.A. contraddistinto dal codice IBAN IT 61 X 02008 05364 000300048812, ovvero carte di credito e carte di debito. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma del Cliente)